ALLEGATO 1

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO O PRIVATO DI USO PUBBLICO MEDIANTE DEHORS

Indice

Art. 1 Oggetto, definizioni
Art. 2 Finalità
Art. 3 Ambito di applicazione
Art. 4 Aspetti normativi
Art. 5 Criteri di occupazione
Art. 6 Prescrizioni generali
Art. 7 Criteri di collocazione
Art. 8 Superfici delle aree a dehors
Art. 9 Lavori nell'area o nel sottosuolo dell'area su cui sono installati I dehors
Art. 10 Tipologie
Art. 11 Durata
Art. 12 Materiali e colori
Art. 13 Danni arrecati al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi del dehors
Art. 14 Autorizzazione – Modalità di Richiesta
Art. 15 Revoca e sospensione delle concessioni di occupazione di suolo pubblico per i dehors
Art. 16 Istruttoria
Art. 17 Conclusione del procedimento
Art. 18 Rilascio dell'autorizzazione
Art. 19 Revoca e modifica della concessione/autorizzazione – Rinuncia
Art. 20 Decadenza
Art. 21 Sanzioni
Art. 22 Norma Transitoria

Art. 1 – Oggetto, definizioni.

1. Definizione dehors: spazio esterno di un pubblico esercizio ovvero attività di somministrazione o consumo sul posto di alimenti e bevande.

2. Il presente regolamento disciplina la collocazione a titolo temporaneo di elementi di varia tipologia sul suolo pubblico o privato di uso pubblico.

3. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento:
   - per "suolo pubblico" o "privato di uso pubblico" si intendono: le aree pubbliche e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, una servitù di pubblico passaggio e le aree e gli spazi di proprietà privata soggetti a pubblico transito "suolo privato aperto al pubblico".

   - per "elementi di varia tipologia": si intende un insieme di manufatti o elementi di arredo posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico, sugli spazi di cui al punto 1, facilmente rimovibili non ancorati al suolo, che delimitano e arredano lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ai locali di Pubblico Esercizio di somministrazione di alimenti e bevande (Bar – Caffè – Gelaterie – Enoteche – Osterie – Ristoranti e similari).

Art. 2 – Finalità

1. Le finalità del presente regolamento sono:
   - stabilire criteri, indirizzi e prescrizioni per la pianificazione dell'occupazione del suolo pubblico nel territorio comunale di Pandino con dehors;
   - definire i caratteri qualitativi dei dehors, allo scopo di indirizzare la progettazione di tali manufatti e, di conseguenza, di migliorare l'ambiente urbano;
   - disciplinare sotto il profilo quantitativo l'occupazione del suolo e la realizzazione di attrezzature speciali collegate ai bar, ai ristoranti ed alle strutture turistico ricettive.

Art. 3 – Ambito di applicazione

1. Le presenti disposizioni si applicano su tutto il territorio comunale a tutti i dehors posti all'esterno degli esercizi pubblici ed ubicati sia su spazi pubblici che privati gravati da servitù di uso pubblico.

Art. 4 – Aspetti Normativi

1. Le strutture precarie dehors sono soggette al preventivo rilascio di autorizzazione secondo le modalità di cui al successivo art. 14 del presente regolamento. Le stesse sono assoggettate al pagamento del canone come da vigente regolamento per la concessione di spazi ed aree pubbliche nonché per l'applicazione del canone di occupazione (COSAP);

2. La loro installazione deve essere eseguita, comunque, in conformità alle normative sovraordinate, alle disposizioni comunali ed a quanto previsto dal Codice Civile, dal Regolamento di Igiene e dal Codice della Strada.

3. Ogni opera conseguente e resasi necessaria per l'installazione dei dehors sarà eseguita a cura e spese del richiedente, fermo restando l'acquisizione degli atti di assenso necessari comunque denominati.

Art. 5 – Criteri di occupazione

1. Nel rilascio dell'autorizzazione, ai fini della quantificazione delle aree da occupare con i dehors e della loro disposizione planimetrica, prevalgono le esigenze di viabilità veicolare e pedonale, di non interferenza con i pubblici servizi e di corretto inserimento delle strutture nel contesto ambientale.

Art. 6 – Prescrizioni generali

1. i pubblici esercizi presenti sul territorio comunale di Pandino, in base ai parametri del presente articolo possono realizzare attrezzature accessorie, sul suolo pubblico o privato, come meglio definite all'art. 3, a condizione che tali impianti non arrechino intralcio al pubblico transito veicolare sia pedonale, né compromettano l'identificazione di manufatti architettonici di pregio, garantendo nel frattempo una corretta lettura dei loro rapporti con il contesto d'ambito.

2. Le attrezzature devono:

   - essere costituite da strutture completamente smontabili e rimovibili in modo da consentire lo smantellamento senza comportare particolari ripristini del suolo pubblico;

   - avere caratteristiche idonee per un corretto inserimento nel contesto ambientale;

   - essere realizzate salvo accordi scritti con le proprietà confinanti entro le proiezioni ortogonali dell'esercizio pubblico di cui sono pertinenza.

3. All'interno del dehors, sedie, tavolini e ombrelloni devono sempre essere distribuiti con ordine e tenuti puliti.

4. L'area occupata dai dehors è destinata all'attività di somministrazione o consumo sul posto di alimenti e bevande nel rispetto di quanto previsto dal vigente regolamento e non deve essere adibita ad usi impropri (Es.: ricovero di attrezzi e/o materiali).

Art. 7 – Criteri di collocazione

1. Il dehors deve, di norma, come previsto dagli artt. 5 e 6, essere installato in posizione prospiciente all'esercizio garantendo la maggior attiguità possibile allo stato senza interferire con la viabilità veicolare e con i flussi pedonali.

   In particolar modo devono essere osservati i seguenti criteri di collocazione:

   - il dehors non deve costituire ostacolo alle visuali di sicurezza occorrenti per i veicoli;
   - l'area occupata dal dehors non deve interferire con le fermate di mezzi pubblici;
   - nell'installazione del dehors deve essere lasciato uno spazio in sicurezza per i flussi pedonali, che di norma non deve essere inferiore a metri 1,20.
   - Nel caso di dehors installato in adiacenza all'esercizio dovrà essere previsto uno spazio per i flussi pedonali adeguatamente protetto.
   - Nel caso di dehors realizzato oltre il marciapiede già esistente adiacente il pubblico esercizio, il passaggio pedonale è costituito dal marciapiede stesso.
   - Sulle strutture di cui agli allegati (A) e (B) dovranno essere posizionate bande catarifrangenti e catadiottri bianchi ai sensi del vigente regolamento del C.d.S.
   - Non è consentito installare dehors o parti di esso se, per raggiungerli dall'ingresso dell'esercizio cui sono annessi è necessario l'attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli ad eccezione di quelle sottoposte a transito limitato.
   - Le strutture non devono interferire con reti tecniche o elementi di servizio (es. chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, misuratori dei servizi erogati, segnaletica verticale ed orizzontale, toponomastica, illuminazione, ecc.) che ne limitino il funzionamento, l'utilizzo, o la manutenzione, se non per i casi esplicitamente ammessi in sede di permesso.
   - I titolari dei dehors dovranno mantenere l'area concessa pulita per tutto il periodo autorizzato provvedendo anche allo spazzamento neve nell'area utilizzata dal privato.

2. I dehors osservano, di norma, l'orario di apertura dell'esercizio cui è annesso nel rispetto delle condizioni previste nell'atto autorizzativo.

3. Lo spazio di ristoro all'aperto deve essere opportunamente dotato di cestelli per il contenimento dei rifiuti**,** da prevedere nel progetto.

4. E' facoltà del titolare dell'esercizio cui è annessa la struttura, di non ritirare gli elementi componenti il dehors allo scadere dell'orario disposto per l'interruzione del servizio all'aperto, in occasione della chiusura per riposo settimanale e per chiusura dell'esercizio fino a n.3 giorni, a condizione che gli elementi di arredo rimangano collocati come da progetto e le parti facilmente rimovibili vengano legate in modo da impedirne l'asportazione assicurandone la sorveglianza al fine di garantire la sicurezza pubblica prevista dalla vigente normativa.
   In occasione della chiusura per periodo feriale dell'esercizio superiore a n.3 giorni, gli elementi anzidetti dovranno essere tassativamente ritirati e custoditi in luogo privato, pena la revoca dell'autorizzazione/concessione.

5. L'occupazione di suolo per i "dehors" deve realizzarsi di norma davanti all'esercizio del concessionario e, a tal fine, dovrà essere prodotta e presentata apposita istanza da parte del richiedente su modulistica predisposta dall'Ente. Qualora l'occupazione si estenda anche in spazi limitrofi, quali: aree antistanti negozi adiacenti, aree in corrispondenza di finestre o altri punti luce, aree poste davanti ad ingressi condominiali, aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, dovrà essere prodotto l'assenso scritto dei proprietari e/o degli esercenti e/o dell'amministrazione dello stabile, secondo i soggetti interessati.

6. Su elementi e strutture componenti i dehors non sono ammessi messaggi pubblicitari.

Art. 8 – Superfici delle aree a dehors

1. Non è individuata una superficie massima per l'occupazione di suolo pubblico per dehors; verrà verificata l'opportunità della richiesta tenuto conto delle condizioni al contorno del luogo indicato nonché ai requisiti igienico sanitari.

Art. 9 – Lavori nell'area o nel sottosuolo dell'area su cui sono installati i dehors

1. Ogni qualvolta nello spazio dato in concessione per l'installazione di dehors si debbano effettuare lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi per la mobilità, interventi di Enti erogatori di servizi o interventi manutentivi, non realizzabili con soluzioni alternative, ove ha sede l'attività, il concessionario si impegna a rimuovere, a propria cura e spese, gli elementi e le strutture che compongono il dehors.

Art. 10 – Tipologie

1. I dehors devono essere improntati alla massima semplicità al fine di minimizzare il loro impatto con l'ambiente circostante. Di conseguenza essi devono essere costituiti preferibilmente solo da sedie, tavolini, ombrelloni ovvero come specificato nei commi seguenti.

2. I dehors possono esser completati da pareti mobili autoportanti vetrate, a delimitazione dell'area di occupazione, di altezza non superiore a metri 1,60 da pavimento stradale aventi di massima la tipologia di cui all'allegato (B) al presente regolamento di cui forma parte integrante e sostanziale.
   In ogni caso non è consentita la chiusura completa delle pareti.

3. Ogni modifica a quanto autorizzato relativamente a forma, dimensioni, ubicazione e caratteristiche costruttive dovrà essere preventivamente concessa, in forma di variante, sulla base di quanto disposto dal presente articolo.

4. Per le occupazioni di Via Umberto I°, Piazza Vittorio Emanuele III° nonché nelle Vie e Piazze aperte al traffico veicolare ove non esiste un distacco tra carreggiata e zona pedonale, così come previsto dal vigente C.d.S., è fatto obbligo delimitare l'area per la somministrazione all'aperto con strutture di cui al comma 2) del presente articolo ovvero con fioriere con barriere estetiche aventi la tipologia di cui all'allegato (A) al presente regolamento, ovvero con fioriere e catene, con la possibilità di mantenere un varco di accesso.

5. Sotto i portici e nelle gallerie commerciali sono ammessi esclusivamente i dehors effettuati con tavoli e sedie; tali installazioni potranno essere consentite solamente se risulta assicurato un agevole transito pedonale.

6. E' vietata l'installazione, anche temporanea, all'interno dei dehors di macchinari, apparecchi e congegni da divertimento o intrattenimento.

Art. 11 – Durata e rinnovo delle concessioni

5. Il termine di validità delle concessioni rilasciata, potrà avere, su richiesta dell'interessato, la seguente durata:

   a) dehors stagionali: occupazioni con tavoli, sedie, ombrelloni, etc. , e fioriere con barriere estetiche e/o catene che hanno un periodo complessivo annuo fino a giorni 245, a far data dal giorno del rilascio della concessione;

   b) dehors continuativo: occupazioni effettuate con tavoli, sedie, ombrelloni, etc. , ed elementi di delimitazione di cui agli allegati (B) al presente regolamento, nonché i dehors effettuati sotto i portici e nelle gallerie commerciali, oltre i 245 giorni / anno e fino ad un periodo complessivo non superiore a 3 anni, a far data dal giorno del rilascio della concessione.

Art. 12 – Materiali e colori

1. I materiali degli elementi costituenti i dehors devono essere consoni e non in contrasto con il contesto ambientale in cui gli stessi si collocano e più in particolare:

   a) coperture:
   possono essere realizzate con:
   - ombrelloni con telaio e supporto in legno o metallica color grigio, richiudibili nelle ore di chiusura dell'esercizio, di dimensioni contenute;
   - con tende a sbraccio costituite da uno o più teli retraibili in tessuto o materiali similari, posti all'esterno degli esercizi commerciali; dovranno, comunque, essere conformi a quanto disposto dal vigente regolamento edilizio. Esclusivamente all'esterno dei centri storici le tende potranno essere fissate qualora presente il dehors di cui agli allegati (B) prevedendo supporti di sostegno inglobati nella struttura ai quali le stesse potranno essere ancorati. Le tende dovranno essere retratte allo scadere dell'orario disposto per l'interruzione del servizio all'aperto, in occasione della chiusura per riposo settimanale e per chiusura dell'esercizio per ferie.
   - Le tende devono essere idonee a proteggere dal sole e dalle intemperie, in condizioni di sicurezza e per poter resistere alle azioni degli agenti atmosferici. Le tende aggettanti sono di norma vietate nelle strade non pedonali senza marciapiedi, a meno che non siano compatibili con le situazioni locali.
     I tessuti di copertura devono essere in materiale naturale, idrofugo ed ignifugo, con esclusione di PVC o tessuto sintetico.
     I colori degli ombrelloni e delle tende dovranno essere in tinta unita chiara (bianco, avorio, ecrù). Non sono consentite scritte pubblicitarie sulle coperture.

   b) Tavolini e sedie/elementi per consentire la somministrazione: dovranno essere realizzati in color non in contrasto con il contesto ambientale; è tassativamente vietata qualsiasi forma di pubblicità sulle strutture.

c) Elementi di delimitazione di cui agli allegati (A) (fioriere con barriere estetiche): le fioriere e le barriere estetiche dovranno essere realizzati di norma come da disegno di cui all'allegato A, precisamente:
   - le fioriere dovranno essere di altezza non inferiore a m 0,60 e, comprensivo delle parti floreali, non superiore a m 1,20.
     Le stesse dovranno essere opportunamente zavorrate ai fini della stabilità e resistenza agli urti mediante riempimento, e la distanza fra una fioriera e l'altra dovrà essere di m 2,00.
   - la barriera estetica dovrà essere realizzata in metallo color grigio antracite.

d) Elementi di delimitazione di cui agli allegati (B) al presente regolamento: dovranno essere realizzati di colore grigio antracite.

e) Pedane: le pedane di materiale ligneo poggiante su struttura in ferro possono essere realizzate solo in presenza dei dehors con le delimitazioni di cui all'allegato (B) al presente regolamento e senza superare i limiti della porzione di suolo pubblico convenzionata. Le stesse non possono essere più alte di m. 0,15 ovvero non più alte dell'eventuale marciapiede adiacente.
   Nel caso di struttura che poggia su pedana l'altezza finale della struttura dovrà essere non superiore a m. 1,75 da calcolarsi da pavimento stradale.
   Nel caso si dovesse accedere ad una struttura di delimitazione effettuata su pedana, dovrà essere previsto uno scivolo ricavato all'interno delle struttura nel rispetto delle vigenti norme in materia di superamento delle barriere architettoniche.

f) Fioriere di abbellimento: le fioriere poste ai lati dei pubblici esercizi e degli esercizi commerciali in genere nonché quelle di abbellimento dei dehors dovranno essere di norma conformi al modello di cui alla precedente lettera c).
   I fiori e/o piante delle fioriere non devono impedire o danneggiare il libero transito dei pedoni assicurando in modo continuo la manutenzione che è a carico dell'interessato dell'occupazione, né ostruire la visibilità alla segnaletica stradale e alle vetrine delle attività adiacenti. Durante la manutenzione non devono essere create situazioni di disagio e pericolo per al sicurezza pubblica né situazioni di imbrattatura e sporcizia.

g) Funghi o allestimenti elettrici per dehors: gli impianti elettrici esterni funzionali ai dehors dovranno essere idoneamente protetti e sottoposti a certificazione da ditta abilitata.

Art. 13 - Danni arrecati al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi del dehors

1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi esposti e collocati deve essere risarcito dagli esercenti la struttura autorizzata.
   A tal fine è fatto obbligo al titolare del pubblico esercizio estendere la polizza assicurativa stipulata per il proprio pubblico esercizio anche alla pertinenze esterne per il risarcimento di eventuali danni cagionati dalle strutture stesse a cose e persone.

2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o altro di proprietà pubblica, i settori competenti del comune provvedono ad effettuare un sopralluogo dell'area interessata alla compilazione del computo metrico al fine di calcolare il valore del danno subito e a richiedere il risarcimento economico, oltre ad applicare le sanzioni previste dalle normative vigenti.

Art. 14 - Autorizzazione – Modalità di Richiesta

1. Il titolare di un esercizio pubblico di somministrazione che intenda collocare un dehors su suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico), con o senza elementi di copertura di cui al comma 2) dell' art. 10, deve ottenere la preventiva autorizzazione da parte dell'Area competente in tema di rilascio di autorizzazioni/concessioni di suolo pubblico.

2. Al fine dell'ottenimento della autorizzazione di cui al comma precedente, il titolare dell'esercizio deve presentare all'ufficio preposto per gli aspetti tributari e per gli aspetti edilizi, almeno trenta giorni prima di quello previsto per la installazione del dehors, formale istanza su apposito modello, in bollo, corredata dalla seguente documentazione:
   - ✓ I dati anagrafici del richiedente con l'indicazione del codice fiscale;

- ✓ L’individuazione specifica dell’area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta;
- ✓ L’entità (espressa in metri quadrati e lineari) e la durata dell’occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
- ✓ L’uso particolare al quale si intende assoggettare l’area o lo spazio pubblico;
- ✓ La descrizione particolareggiata dell’opera da eseguire, se l’occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
- ✓ L’impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione.

La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

- ✓ Progetto, redatto da tecnico abilitato alla professione, di norma in scala non inferiore a 1:100, nel quale, con le caratteristiche della struttura, siano opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, nonché l'indicazione della disciplina di sosta o divieto dell'area su cui il dehors viene ad interferire ovvero la eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico e/o di passaggi pedonali e i sottoservizi.
  Devono prodursi, secondo il caso, planimetria dell'area, piante, prospetti e sezioni dell'installazione proposta, con i necessari riferimenti all'edificio prospiciente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici, ecc.
  Qualora il progetto dovesse riguardare la sola posa di tavolini, sedie ed ombrelloni, può essere ritenuta sufficiente la produzione di planimetria con evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, nonché l'indicazione della disciplina di sosta o divieto dell'area su cui il dehors viene ad interferire ovvero la eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico e/o di passaggi pedonali.
- ✓ Fotografia e disegno/scheda tecnica della struttura e degli arredi (tavoli, sedie, ombrelloni, ecc …);
- ✓ relazione tecnica;
- ✓ Fotografie a colori (formato minimo cm. 9 x12) del luogo dove il dehors deve essere posizionato;
- ✓ Nulla osta del proprietario, o dell'amministratore dell'immobile, qualora la struttura dovesse essere posta a contatto di edificio o su area privata gravata di uso pubblico;
- ✓ Dichiarazione a garanzia di ripristino per eventuali danni arrecati al suolo occupato.
- ✓ Nel caso di realizzazione di strutture che necessitano di manomissione del suolo, è fatto obbligo di presentare deposito cauzionale di €. 500,00 a favore del Comune di Pandino da versarsi prima del rilascio dell’autorizzazione, a garanzia degli eventuali danni causati al suolo occupato.
- ✓ Dichiarazione che per la realizzazione delle strutture non viene manomesso il suolo;
- ✓ Dichiarazione di assunzione di responsabilità per danni causati dalla struttura;
- ✓ Dichiarazione di perfetto montaggio delle strutture di cui all’allegato (B) al presente regolamento, resa dalla ditta installatrice ovvero da tecnico abilitato;
- ✓ Certificazione impianto elettrico provvisorio reso da ditta abilitata ai sensi del D.M. 37/2008 per gli impianti elettrici a servizio del dehors esterno (qualora previsti);
- ✓ Copia polizza assicurativa dell’attività estesa alla pertinenza esterna per danni a persone o cose.

3. Il dehors autorizzato deve essere temporaneamente rimosso, a cura e spese del titolare dell'esercizio, qualora si manifestino specifiche necessità disposte dalla pubblica amministrazione, nonché qualora si verifichi la necessità di intervenire sul suolo pubblico con opere di manutenzione urgenti ed indifferibili.

4. Nel caso in cui il dehors sia identico a quello già autorizzato negli anni precedenti, è sufficiente presentare dichiarazione, in calce all'istanza in bollo, del titolare dell'esercizio attestante la totale conformità del dehors a quello precedentemente autorizzato, corredata della fotografia dello stesso, se non già prodotta, e dalle ricevute dei pagamenti effettuati.

5. Allo scadere del termine dell'autorizzazione ogni singolo elemento del dehors deve essere rimosso dal suolo pubblico e l'area deve essere ripristinata e ripulita in ogni parte.

6. Eventuali rotture e/o manomissioni del suolo pubblico non ripristinate a regola d'arte sono oggetto di apposita contestazione da parte degli uffici comunali che provvedono sollecitamente ad emettere i provvedimenti del caso.

Art. 15 - Revoca e sospensione delle concessioni di occupazione di suolo pubblico per i dehors

1. L'autorizzazione e' inoltre revocabile quando:
   a) non vengano rispettate le previsioni di cui al presente regolamento;
   b) la struttura autorizzata risulti disordinata, degradata o costituita da elementi non ammessi;
   c) la struttura abbia subito modificazioni rispetto al progetto approvato o non venga utilizzata per lo scopo cui è stata autorizzata;
   d) qualora l'occupazione sia causa provata di disturbo alla quiete pubblica;

2. Nei casi previsti dal precedente comma 1), la revoca dell'autorizzazione non dà diritto alla restituzione, anche parziale, dell'importo pagato.

3. Nei casi previsti dal precedente comma 1) la revoca dell'atto autorizzativo è preceduta da specifico provvedimento di diffida.

4. La revoca dell'autorizzazione è disposta dal Responsabile dell'Area competente con proprio apposito provvedimento motivato.

Art. 16 - Istruttoria

1. Il Responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.

2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione di cui all'art. 14, il Responsabile formula all'interessato, entro 15 giorni dalla presentazione della documentazione, apposita richiesta di integrazione nelle forme di legge.

3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 15 giorni dalla ricezione della raccomandata. Detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente con la medesima modalità di cui al punto precedente.

4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.

5. Il Responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede a convocare una conferenza di servizi interna tra gli uffici interessati, con lo scopo di acquisire contestualmente tutti i pareri e produrre un verbale.

6. Prima della conferenza dei servizi il Responsabile Area Lavori Pubblici con l'Agente di Polizia Locale effettuerà un sopralluogo al fine di verificare lo stato dell'area interessata dall'occupazione.

Art. 17 - Conclusione del procedimento

1. Il Responsabile del procedimento, terminata l'istruttoria, conclude il procedimento amministrativo rimettendo gli atti al Responsabile dell'Area competente per l'emissione del relativo provvedimento di concessione/autorizzazione o del provvedimento di diniego della stessa.
2. Il Responsabile del procedimento, nella previsione di esito favorevole della domanda, deve acquisire dall'ufficio competente o dal Concessionario del servizio di riscossione, la nota di determinazione analitica del canone di concessione, allegandola agli atti per l'inoltro al

Responsabile dell'Area competente al fine dell'emissione del relativo provvedimento. La predetta nota deve fare parte integrante del provvedimento, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del D. Lgs. n. 446/97.

Art. 18 - Rilascio dell'autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione, comprendente anche l'eventuale concessione di suolo pubblico, è rilasciato dal Responsabile dell'Area competente previo versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri:
   - ✓ Marca da bollo.
   - ✓ Diritti Comunali di istruttoria
   - ✓ Spese di sopralluogo, se richieste.
   - ✓ Deposito cauzionale.
   - ✓ Pagamento canone per occupazioni spazi ed aree pubbliche.

2. Non è possibile procedere al rilascio dell'autorizzazione per gli anni successivi, qualora l'interessato non abbia provveduto al pagamento del canone di occupazione, della tassa per lo smaltimento dei rifiuti e di altri eventuali corrispettivi relativi agli anni precedenti.

Art. 19 - Revoca e modifica della concessione/autorizzazione - Rinuncia

1. L'Amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione/autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.

2. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'Amministrazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e dell'eventuale deposito cauzionale richiesto. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

3. Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia, il rimborso del canone eventualmente corrisposto è limitato al solo periodo di mancata occupazione. Per la restituzione del deposito cauzionale ovvero per lo svincolo della fidejussione restano ferme le condizioni stabilite dal presente regolamento all'art. 14, comma 6.

Art. 20 - Decadenza

1. Il mancato utilizzo dell'autorizzazione accordata entro il termine di 60 giorni dalla data prevista per l'occupazione comporta la decadenza del diritto ad occupare.

2. Dell'avvenuta decadenza del provvedimento autorizzativo viene data notizia all'interessato, mediante comunicazione scritta del Responsabile dell'Area competente.

Art. 21 - Sanzioni

1. Per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento, con l'eccezione di cui al successivo punto 2, si applica la sanzione amministrativa nella misura da €. 103,00 a €. 516,00 con l'osservanza delle norme contenute nelle Sezioni I e II del Capo I della Legge n. 689/81.

2. Per le occupazioni di suolo pubblico prive della necessaria autorizzazione, perché trattasi di dehors mai autorizzato, non rimosso a seguito di revoca o non rimosso allo scadere dell'autorizzazione, si applica il vigente regolamento C.O.S.A.P.

Art. 22 - Norme finali e transitorie

1. Le strutture di delimitazione di cui all’allegato (B) dei dehors autorizzate precedentemente all’approvazione del presente regolamento, vengono confermate.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento o in caso di contrasto si applicano le norme vigenti del Codice della Strada e/o dai Regolamenti specifici.